N. **3343-3344-3345-3346**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

presentata alla Presidenza il 2 giugno 1998

(Relatore: **Giovanni BIANCHI**)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

n. 3343

APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 febbraio 1997 (v. stampato Senato n. 1497)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (IDB)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 4 marzo 1997

n. 3344

APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 febbraio 1997 (v. stampato Senato n. 1498)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Partecipazione dell'Italia al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 4 marzo 1997

n. 3345

APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 febbraio 1997 (v. stampato Senato n. 1499)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Partecipazione dell'Italia alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 4 marzo 1997

n. 3346

APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 febbraio 1997 (v. stampato Senato n. 1500)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Partecipazione finanziaria italiana alla ricostituzione delle risorse della *Global Environment Facility*

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 4 marzo 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento reca il testo unificato di quattro disegni di legge relativi alla partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di quattro distinti organismi: due Banche e due Fondi di sviluppo internazionali a carattere multilaterale. Tali disegni di legge sono stati separatamente approvati dalla Commissione esteri del Senato, riunita in sede deliberante, il 26 febbraio 1997.

1. Contenuto del provvedimento

Il provvedimento finanzia in primo luogo la partecipazione italiana alla VII ricostituzione delle risorse della banca interamericana di sviluppo, creata nel 1959 allo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale dei paesi dell'America latina e dei Caraibi. I Paesi membri della banca contribuiscono periodicamente al capitale ordinario ed al Fondo per le operazioni speciali finalizzato ai prestiti agevolati per i Paesi più poveri. All'accordo per la VII ricostituzione delle risorse, relativa al periodo 1997-2000, si è addivenuti dopo negoziati lunghi e difficili tra i Paesi membri della Banca. Il versamento della prima rata relativa al contributo italiano è stato autorizzato con il decreto-legge n. 278 del 1996. Viene ora autorizzato il pagamento delle quattro rate restanti per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.

Il provvedimento concerne inoltre la partecipazione italiana al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo, creata nel 1965 con l'intento di ridurre la dipendenza dei Paesi asiatici dall'Europa e dal Nord America. Le nuove quote sottoscritte dai Paesi aderenti all'accordo istitutivo della Banca prevedono un incremento del capitale del 100 per cento. Per il momento dovrà essere tuttavia effettivamente versato solo il 2 per cento dell'aumento totale. L'Italia ha già versato la prima rata della quota di sua competenza con il ricordato decreto-legge n. 278 del 1996. Viene ora autorizzato il pagamento delle tre rate annuali restanti per gli anni 1997, 1998 e 1999.

Il provvedimento finanzia in terzo luogo la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi: la maggiore istituzione finanziaria di sviluppo regionale operante nell'area istmo-caraibica. I negoziati per la IV ricostituzione del Fondo, relativa al quadriennio 1996-1999, si sono conclusi nell'ottobre del 1995. Il pagamento della prima rata del contributo italiano è stato autorizzato con il citato decreto-legge n. 278 del 1996 e si provvede ora al pagamento delle ulteriori tre rate relative agli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999.

Il provvedimento ha infine ad oggetto la partecipazione finanziaria italiana alla ricostituzione delle risorse del Global Environment Facility (GEF), istituita nel 1991 con una risoluzione dei Direttori esecutivi della Banca mondiale come programma pilota di assistenza nella protezione dell'ambiente globale e di promozione dello sviluppo sostenibile. Il negoziato per il rifinanziamento del fondo in dotazione per il triennio 1994-1996 si è svolto parallelamente alla trasformazione della GEF da esperimento a meccanismo permanente. Il versamento della prima quota dovuta dall'Italia è stato autorizzato, come nei casi precedentemente esaminati, con il decreto-legge n. 278 del 1996 e si provvede ora all'erogazione delle tre rate mancanti, due delle quali relative al 1997 e una al 1998.

2. Attività istruttoria.

Lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa allo specifico contenuto dei disegni di legge non ha evidenziato profili di par-

ticolare complessità. In tutti e quattro i casi suindicati si era infatti in presenza di accordi di carattere internazionale attraverso i quali l'Italia aveva aderito ad organismi finanziari multilaterali. In esecuzione di tali accordi, che già in passato, a partire dalla fase istitutiva di ogni singolo organismo, avevano comportato l'erogazione di contributi, l'Italia è ora tenuta a dare corso agli impegni assunti in occasione dei negoziati relativi alla ricostituzione delle risorse, che periodicamente ha luogo, di tali organismi.

La Commissione era in definitiva in presenza di atti con i quali il Governo intendeva adempiere a precisi obblighi assunti in ambito internazionale e vi erano quindi ridotti margini di modifica dei disegni di legge.

Dall'attività istruttoria svolta è tuttavia emerso come la materia meriti di essere approfondita a livello parlamentare.

La Commissione ha infatti innanzitutto evidenziato un'incongruenza di carattere ordinamentale che attiene alla ripartizione delle competenze in seno al Governo in merito alle Banche e ai Fondi di sviluppo in questione. La partecipazione a tali organismi comporta infatti indubbiamente la necessità di effettuare delicate scelte di politica estera ed in particolare di politica dello sviluppo e di politica ambientale su scala internazionale. In concreto, tuttavia, la gestione della partecipazione italiana è pressoché interamente rimessa al Ministero del tesoro, o meglio ai singoli funzionari che operano nelle diverse istituzioni. Ora è evidente come il solo Ministero del tesoro sia inidoneo ad elaborare una strategia politica all'altezza delle sfide di carattere planetario che le Banche e i Fondi di sviluppo si trovano ad affrontare. Attraverso il Ministero del tesoro trovano infatti spazio le strategie delle grandi organizzazione finanziarie internazionali, prime tra queste il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, mentre appare del tutto marginale l'influenza dell'intensa attività svolta a questo livello dalle Nazioni Unite nelle loro molteplici articolazioni.

Una seconda questione evidenziata nel corso dell'esame attiene al ruolo svolto dal Parlamento in materia. È stato infatti osservato come, a fronte del rilievo sempre maggiore dei contributi finanziari in questione, che sopravanzano di molto le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, le Camere non risultino in grado di influire né sulla ripartizione dei contributi stessi tra i diversi organismi né sugli orientamenti assunti dai rappresentanti italiani nell'ambito di ogni singola istituzione. In altri termini risulta alquanto modesto il livello del controllo parlamentare su di una materia di tale delicatezza. A tale stato di cose la Commissione ha di recente cercato parzialmente di ovviare quando, nel corso dell'esame in sede legislativa del disegno di legge C. 3524, ha modificato l'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia di cooperazione allo sviluppo, prevedendo un più puntuale e dettagliato obbligo di relazione del Ministro del tesoro in merito alla partecipazione italiana agli organismi finanziari internazionali multilaterali. In tale occasione è stato tra l'altro stabilito il principio secondo il quale la partecipazione italiana deve essere finalizzata all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito delle Nazioni Unite. Permane in ogni caso il problema di dotare il Parlamento di strumenti di indirizzo e controllo maggiormente cogenti nei confronti del Governo.

L'analisi che precede non può essere circoscritta all'Italia in quanto si è in presenza di una tendenza generalizzata che comporta la necessità di un ripensamento, a livello internazionale, della natura e delle finalità di tali organismi. Questo non esime tuttavia il Parlamento dal fare la propria parte, esercitando innanzitutto una più attenta funzione di controllo e sollecitando una maggiore assunzione di responsabilità politica da parte del Governo nel suo complesso, ed in particolare del Ministro degli esteri, per quanto riguarda la partecipazione italiana a tali istituzioni, che non può in ogni caso essere considerata un fatto tecnico da relegare nell'ordinaria amministrazione.

La Commissione non ha ritenuto che fosse questa la sede per affrontare questioni di tale portata, ma ha condiviso

l'opportunità di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea tali problematiche, riservandosi di approfondirle quando si tratterà di misurarsi con la riforma della cooperazione allo sviluppo, attualmente all'esame del Senato.

3. Scelte effettuate dalla Commissione.

La Commissione ha svolto in un primo tempo separatamente l'esame dei quattro disegni di legge, elaborando dei testi che, a parte la necessità di tenere conto dei pareri espressi dalla Commissione bilancio (v. punto 3.), ne confermavano l'originario contenuto. In un secondo momento è stato tuttavia ritenuto opportuno procedere alla redazione di un testo unificato al fine di sottoporre all'Assemblea un unico provvedimento del quale risultasse più agevole l'esame. La Commissione ha inoltre valutato come in tal modo si sarebbe pervenuti all'adozione di uno solo anziché di quattro provvedimenti legislativi, contribuendo così alla conoscibilità della materia ed evitando al contempo un'inutile moltiplicazione di atti legislativi.

4. Pareri espressi dalle altre Commissioni.

La Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sui quattro disegni di legge unificati poi, come si è detto, in un unico testo. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni su tutti i disegni di legge. Il testo unificato della Commissione recepisce le modifiche apportate ai singoli disegni di legge in conseguenza dei pareri espressi dalla Commissione bilancio.

Giovanni BIANCHI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

sul disegno di legge n. 3343

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

sul disegno di legge n. 3343

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

« ART. 3

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari rispettivamente a lire 61.564.022.000 per l'anno 1997, lire 30.782.011.000 per l'anno 1998, lire 27.898.849.000 per l'anno 1999 e lire 27.939.858.000 per l'anno 2000, si provvede per il 1997 a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per gli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

sul disegno di legge n. 3344

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

sul disegno di legge n. 3344

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

« ART. 2

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 3.300.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede per il 1997 a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

sul disegno di legge n. 3345

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

sul disegno di legge n. 3345

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 2, le parole: « a carico degli anni 1997, 1998 e 1999 » siano sostituite dalle seguenti: « a carico degli anni 1998, 1999 e 2000 »;

l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

« ART. 3

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 2.797.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per gli anni medesimi, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

sul disegno di legge n. 3346

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

sul disegno di legge n. 3346

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

« ART. 3

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 79.902.000.000 per l'anno 1997 e lire 39.951.000.000 per l'anno 1998, si provvede per il 1997 a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per l'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

—

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di organismi finanziari internazionali multilaterali.

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 13 aprile 1977, n. 191.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge è pari a dollari USA 41.884.237 in cinque rate nel periodo 1997-2000. Le prime quattro rate ammontano a dollari USA 8.372.022 e la quinta a dollari USA 8.396.149.

3. È altresì autorizzato il contributo al Fondo operazioni speciali nella misura di dollari USA 46.064.843, così articolato:

a) dollari USA 5.175.750, quale *basic contribution*, da versare in tre rate nel periodo 1997-1998;

b) dollari USA 38.805.760, quale *supplemental contribution*, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000;

c) dollari USA 2.083.333, quale *special contribution*, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari rispettivamente a lire 61.564.022.000 per l'anno 1997, lire 30.782.011.000 per l'anno 1998, lire 27.898.849.000 per l'anno 1999 e lire 27.939.858.000 per l'anno 2000, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per gli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

ART. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 4 ottobre 1966, n. 907.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge è pari a dollari 5.790.480 da versare in 3 rate uguali annuali dal 1997 al 1999.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a lire 3.300.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

ART. 5.

1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 8.390.000.000 a saldo del contributo dovuto per la partecipazione alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in 3 rate di lire 2.797.000.000 ciascuna a carico degli anni 1998, 1999 e 2000.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5, pari a lire 2.797.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale dì base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

ART. 7.

1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 119.853.000.000 a saldo del contributo dovuto per la partecipazione alla ricostituzione delle risorse della *Global Environment Facility* (GEF-1) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 31 gennaio 1992, n.114.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in due quote, la prima di lire 79.902.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997 e la seconda di lire 39.951.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998.

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'articolo 7, pari a lire 79.902.000.000 per l'anno 1997

e lire 39.951.000.000 per l'anno 1998, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per l'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

ART. 9.

1. Le somme di cui agli articoli 1, 5 e 7 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dai medesimi articoli 1, 5 e 7 della presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4, 6 e 8, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNI DI LEGGE

N. 3343

—

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 13 aprile 1977, n. 191.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge è pari a dollari USA 41.884.237 in cinque rate nel periodo 1997-2000. Le prime quattro rate ammontano a dollari USA 8.372.022 e la quinta a dollari USA 8.396.149.

3. È altresì autorizzato il contributo al Fondo operazioni speciali nella misura di dollari USA 46.064.843, così articolato:

a) dollari USA 5.175.750, quale *basic contribution*, da versare in tre rate nel periodo 1997-1998;

b) dollari USA 38.805.760, quale *supplemental contribution*, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000;

c) dollari USA 2.083.333, quale *special contribution*, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000.

ART. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale sono prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

ART. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato rispettivamente in lire 61.564.022.000 per l'anno 1997, in lire 30.782.011.000 per l'anno 1998, in lire 27.898.849.000 per l'anno 1999 e in lire 27.939.858.000 per l'anno 2000, si provvede per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 3344

—

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 4 ottobre 1966, n. 907.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge è pari a dollari 5.790.480 da versare in 3 rate uguali annuali dal 1997 al 1999.

ART. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 3.300.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 3345

—

ART. 1.

1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 8.390.000.000 a saldo del contributo dovuto per la partecipazione alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in 3 rate di lire 2.797.000.000 ciascuna a carico degli anni 1997, 1998 e 1999.

ART. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

ART. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 2.797.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 3346

—

ART. 1.

1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 119.853.000.000 a saldo del contributo dovuto per la partecipazione alla ricostituzione delle risorse della *Global Environment Facility* (GEF-1) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 31 gennaio 1992, n.114.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in due quote, la prima di lire 79.902.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997 e la seconda di lire 39.951.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998.

ART. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

ART. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari rispettivamente a lire 79.902.000.000 per l'anno 1997 e lire 39.951.000.000 per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.